

# COMMISSIONE GIOVANI

## REGOLAMENTO



FONDAZIONE  
**CARITRO**  
CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

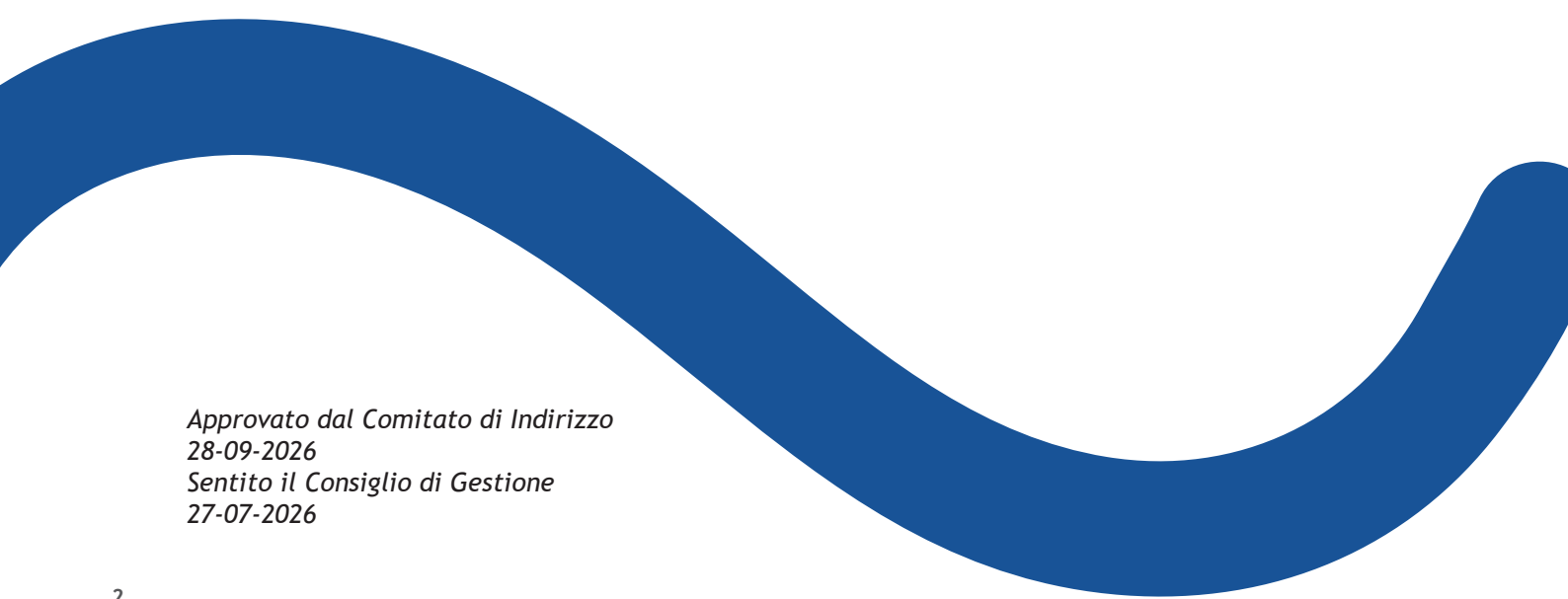
# DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1 | Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina finalità, composizione, durata, modalità di selezione, funzionamento, diritti e doveri della Commissione di Fondazione Caritro, di seguito anche “Commissione”.
2. La Commissione è istituita quale spazio strutturato di ascolto, confronto, partecipazione e co-decisione delle giovani generazioni alla vita istituzionale di Fondazione Caritro, nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni, dei documenti di programmazione e delle competenze attribuite agli Organi della Fondazione.
3. La Commissione opera in coerenza con gli scopi statutari di Fondazione Caritro e con i principi di trasparenza, imparzialità, efficacia degli interventi, corresponsabilità e valorizzazione delle competenze e delle prospettive delle persone giovani.

## Art. 2 | Missione

1. La Commissione ha la finalità di rafforzare la capacità di Fondazione Caritro di intercettare, comprendere e valorizzare in modo continuativo le istanze, i bisogni, le aspirazioni e le competenze delle giovani generazioni, con particolare attenzione alla pluralità dei territori e delle condizioni di vita presenti in Trentino.
2. La Commissione contribuisce a promuovere un dialogo stabile tra Fondazione Caritro e le persone giovani, favorendo un confronto autentico, propositivo e orientato alla costruzione di iniziative, strumenti e politiche capaci di generare valore per la comunità.
3. La Commissione opera affinché il contributo giovanile non sia inteso come elemento simbolico o occasionale, ma come leva strategica per migliorare la qualità dell'azione istituzionale della Fondazione, rafforzarne la capacità di ascolto e sostenere l'innovazione sociale nei territori.
4. La Commissione promuove una cultura della corresponsabilità tra Fondazione Caritro e le giovani generazioni, riconoscendo nelle persone giovani non solo destinatarie di interventi, ma soggetti capaci di contribuire alla definizione di visioni, priorità e progettualità condivise.



*Approvato dal Comitato di Indirizzo  
28-09-2026  
Sentito il Consiglio di Gestione  
27-07-2026*

# COMPOSIZIONE, DURATA E REQUISITI

## Art. 3 | Composizione

1. La Commissione è composta, di norma, da un numero di membri compreso tra 10 e 15.
2. Il numero effettivo dei membri è determinato dalla Commissione di valutazione in sede di selezione, tenuto conto della qualità delle candidature ricevute, dell'esigenza di garantire l'effettiva operatività del gruppo e della necessità di assicurare una composizione plurale e rappresentativa.
3. Ai fini di ottenere un equilibrio complessivo del gruppo la composizione della Commissione valorizzerà in particolare:
  - a. la parità di genere e l'equilibrio di età dei membri;
  - b. la rappresentanza dei diversi territori, con attenzione sia ai centri urbani sia alle valli e alle aree meno centrali;
  - c. la presenza di studenti e studentesse, giovani lavoratori e lavoratrici, persone in transizione tra studio e lavoro o impegnate in percorsi formativi, civici, culturali, sociali o professionali;
  - d. la pluralità di background socio-economici, culturali, familiari e territoriali;
  - e. la presenza di persone giovani con background migratorio o appartenenti a seconde e terze generazioni;
  - f. la presenza di sensibilità differenti, incluse quelle legate alla cultura, alla scuola, all'università, al lavoro, allo sport, all'associazionismo, alla partecipazione civica, al volontariato, alla sostenibilità, alla cura, al benessere e all'innovazione sociale.

## Art. 4 | Requisiti di partecipazione

1. Possono candidarsi come membri della Commissione persone che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 25 anni al momento della candidatura.
2. La candidatura implica l'accettazione del presente Regolamento, del Codice Etico della Fondazione e degli impegni di partecipazione previsti dal programma annuale della Commissione.

## Art. 5 | Durata del mandato e rinnovo

1. Il mandato ha durata triennale e decorre dalla data di insediamento, di cui al successivo art.8. Al termine del mandato è possibile ripresentare la propria candidatura solo se, al momento della ricandidatura, in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura.
2. La Fondazione può prevedere forme di transizione tra Commissione uscente ed entrante, anche tramite passaggio di consegne, tutoraggio, affiancamento o coinvolgimento temporaneo di alcuni membri uscenti.

# SELEZIONE E NOMINA

## Art. 6 | Procedura di selezione

1. I membri della Commissione sono selezionati tramite procedura pubblica, definita e promossa dalla Fondazione con apposito avviso, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, comparazione e non discriminazione.
2. L'avviso indica: finalità e missione della Commissione; requisiti di partecipazione; numero indicato dei membri; durata del mandato; modalità e termini di presentazione della candidatura; criteri di selezione; impegni richiesti; forme di riconoscimento e rimborso spese; modalità di trattamento dei dati personali.
3. Per favorire la partecipazione di persone provenienti da contesti diversi, la Fondazione può coinvolgere nella diffusione dell'avviso enti, scuole, università, Enti del Terzo Settore, Piani Giovani di Zona e altre realtà territoriali, sportive, culturali e sociali, e può prevedere forme di segnalazione, accompagnamento o referenza da parte di tali soggetti, ferma restando la libera scelta della persona candidata e la valutazione comparativa della Fondazione.

## Art. 7 | Valutazione, selezione e nomina

1. Per la verifica formale e per una prima valutazione delle candidature, Fondazione potrà essere supportata da un soggetto terzo o da componenti dello staff a tal fine individuati.
2. La valutazione, selezione delle candidature e la nomina dei membri della Commissione verrà effettuata dalla Commissione di valutazione.
3. La valutazione delle candidature considera i criteri di equilibrio complessivo del gruppo di cui all'art. 3, valorizzando, inoltre, i seguenti criteri:
  - a. la motivazione a contribuire alla vita della comunità e agli obiettivi della Commissione;
  - b. la capacità di ascolto, dialogo, collaborazione e confronto;
  - c. la disponibilità a lavorare in gruppo e ad assumere responsabilità condivise;
  - d. la capacità di portare uno sguardo situato sul territorio della provincia autonoma di Trento, sulla propria esperienza o su bisogni rilevanti per le giovani generazioni;
  - e. il potenziale contributo alla comprensione dei bisogni dei/delle giovani e alla progettualità di Fondazione Caritro;
  - f. l'attitudine a partecipare in modo costruttivo, rispettoso e orientato al bene comune.
4. Non è attribuito valore prevalente al numero di esperienze pregresse o al curriculum formale della persona candidata. Fondazione Caritro può valutare positivamente candidature di persone giovani che non abbiano ancora avuto occasioni strutturate di partecipazione, ma che manifestino motivazione, consapevolezza e desiderio di mettersi in gioco.

## Art. 8 | Esito della selezione e Insediamento

1. Al termine della procedura di selezione, Fondazione Caritro pubblicherà l'esito della selezione sul sito istituzionale.
2. L'insediamento della Commissione avviene attraverso un momento dedicato di avvio del percorso, finalizzato alla conoscenza reciproca, alla condivisione della missione e all'introduzione al funzionamento di Fondazione Caritro.
3. Nel momento di insediamento, ai membri sono presentati:
  - a. Statuto, missione e principali ambiti di intervento di Fondazione Caritro;
  - b. documenti di programmazione e strumenti operativi rilevanti;
  - c. ruolo della Commissione;
  - d. diritti, doveri e impegni di partecipazione;
  - e. modalità di relazione con gli Organi e con la struttura della Fondazione;
  - f. eventuali strumenti, spazi, budget e percorsi formativi messi a disposizione.

# COMPITI E FUNZIONI

## Art. 9 | Funzioni della Commissione

1. La Commissione è uno **spazio strutturato di partecipazione** e coinvolgimento nei processi decisionali della Fondazione, orientato a garantire un contributo effettivo, informato e non simbolico delle giovani generazioni. In questo quadro, contribuisce in modo attivo alla definizione delle priorità e all'orientamento dei processi progettuali della Fondazione.
2. Opera attraverso funzioni consultive, propositive e di collaborazione progettuale in favore del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Gestione e dello staff, secondo modalità definite annualmente in coerenza con i documenti di programmazione.
3. In particolare, la Commissione può contribuire:
  - a. alla lettura dei bisogni, delle aspettative e delle trasformazioni che interessano le giovani generazioni nei territori di riferimento;
  - b. alla formulazione di proposte, pareri e indicazioni su iniziative, bandi, progetti o programmi promossi da Fondazione Caritro;
  - c. alla revisione o all'aggiornamento di strumenti rivolti ai/alle giovani, anche attraverso il confronto su linguaggi, criteri di accesso, modalità di partecipazione e impatto atteso;
  - d. alla costruzione di iniziative dedicate alle giovani generazioni, in coerenza con le priorità individuate dalla Fondazione;
  - e. alla promozione di momenti di ascolto, confronto e attivazione nei territori, anche in collaborazione con enti, associazioni e realtà locali;
  - f. alla definizione di proposte progettuali proprie, da sottoporre alla valutazione di Fondazione Caritro secondo le modalità e i limiti che verranno a tal fine stabiliti;
  - g. al monitoraggio qualitativo di iniziative e strumenti che riguardano le persone giovani, contribuendo a evidenziarne punti di forza, criticità e possibili miglioramenti.
4. La Commissione può essere coinvolta, in tutto o in parte, in Commissioni, tavoli di lavoro, workshop, percorsi di co-progettazione, momenti di valutazione o altri spazi di confronto istituzionale ritenuti pertinenti da Fondazione Caritro.
5. Il coinvolgimento della Commissione avviene nel rispetto delle competenze degli Organi della Fondazione e non prevede in capo ai suoi membri poteri deliberativi, salvo eventuali specifiche deleghe o ambiti di autonomia definiti da Fondazione Caritro.

## Art. 10 | Budget e iniziative proprie

1. Il Consiglio di Gestione può assegnare alla Commissione un budget dedicato, finalizzato alla realizzazione di attività, iniziative o percorsi coerenti con la missione della Commissione e con gli obiettivi della Fondazione. L'eventuale budget è definito, tenuto conto delle risorse disponibili, del Documento Programmatico Previsionale Annuale e delle priorità istituzionali. L'utilizzo del budget avviene secondo modalità concordate con la Fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, coerenza, efficacia, sostenibilità e corretta gestione delle risorse.
2. Le proposte di iniziative proprie elaborate dalla Commissione sono presentate alla Fondazione indicando obiettivi, destinatari, attività previste, modalità di realizzazione, risultati attesi, risorse necessarie e ricadute auspiccate.
3. Fondazione Caritro valuta le proposte della Commissione secondo le procedure interne applicabili, fornendo riscontro motivato rispetto all'accoglimento, alla modifica o alla non attuazione delle proposte presentate.



# FUNZIONAMENTO

## Art. 11 | Programma annuale delle attività

1. Le attività della Commissione si svolgono sulla base di un programma annuale definito congiuntamente dalla Commissione e condiviso con il Comitato di Indirizzo ed il Consiglio di Gestione
2. Il programma annuale individua:
3. La Commissione si riunisce con cadenza periodica, secondo un calendario - per quanto possibile - compatibile con gli impegni dei membri e con le esigenze della Fondazione.
  - a. obiettivi di lavoro;
  - b. incontri ordinari;
  - c. eventuali gruppi di lavoro tematici;
  - d. momenti di confronto con Organi, struttura e soggetti esterni;
  - e. attività formative;
  - f. eventuali iniziative proprie;
  - g. modalità di documentazione e restituzione del lavoro svolto.
4. Le attività possono svolgersi in presenza, da remoto o in forma mista, al fine di favorire la partecipazione effettiva dei membri, con particolare attenzione alla sostenibilità degli spostamenti e alla presenza di persone provenienti da territori diversi.
5. È auspicata la partecipazione della Commissione, nella sua composizione complessiva o attraverso sottogruppi, ai momenti annuali di confronto con il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Gestione, la Direzione e la struttura operativa della Fondazione.

## Art. 12 | Organizzazione interna

1. La Commissione può definire, con il supporto di Fondazione Caritro, modalità di organizzazione interna coerenti con la propria missione e con il programma annuale delle attività.
2. La Commissione può individuare al proprio interno eventuali ruoli funzionali, permanenti o temporanei, finalizzati a facilitare il coordinamento, la comunicazione, la documentazione delle attività e il rapporto con la Fondazione.
3. La Commissione può costituire sottogruppi tematici o operativi, in relazione agli obiettivi annuali, agli interessi dei membri e alle priorità condivise con Fondazione Caritro.
4. L'organizzazione interna deve favorire la partecipazione di tutti i membri, il confronto paritario e la trasparenza delle decisioni.

## Art. 13 | Referenti interni e accompagnamento

1. Fondazione Caritro individua un referente interno incaricato di accompagnare la Commissione, facilitare la comunicazione con gli Organi e la struttura, supportare la programmazione delle attività e garantire la continuità del percorso senza sostituirsi all'autonomia del gruppo. Oltre al referente interno, Fondazione Caritro individua un team di referenti trasversali nella propria struttura organizzativa.
2. Oltre ai referenti della struttura, Fondazione Caritro individua fino a due referenti nell'ambito del Comitato di Indirizzo e fino a due nell'ambito del Consiglio di Gestione, con la funzione di favorire un raccordo stabile tra la Commissione e gli Organi della Fondazione.
3. Fondazione Caritro può prevedere il supporto di facilitatori, consulenti o soggetti esterni qualificati, al fine di accompagnare il gruppo nella fase di avvio, nell'organizzazione del lavoro e nello sviluppo di competenze progettuali, relazionali e partecipative.
4. L'accompagnamento metodologico è finalizzato a garantire efficacia, inclusività e continuità del percorso, evitando che la Commissione sia lasciata priva di strumenti, metodo e perimetro di azione.



## Art. 14 | Relazione con Organi e struttura della Fondazione

1. Saranno assicurate alla Commissione occasioni strutturate di confronto con il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Gestione, la Direzione e la struttura operativa, secondo modalità definite nel programma annuale.
2. Tali occasioni possono consistere in incontri periodici, partecipazione a Commissioni o tavoli di lavoro, momenti di presentazione e restituzione, sessioni di ascolto, co-progettazione o valutazione.
3. La Fondazione promuove anche momenti informali di conoscenza e relazione tra membri della Commissione, Organi e struttura, riconoscendo il valore della dimensione relazionale per la costruzione di fiducia, ascolto e dialogo intergenerazionale.
4. La Commissione presenta periodicamente agli Organi competenti una relazione sul lavoro svolto, sulle evidenze raccolte e sulle proposte elaborate.
5. Gli Organi e la struttura della Fondazione, per quanto di competenza, si impegnano a fornire riscontri chiari e motivati rispetto alle proposte e ai contributi presentati dalla Commissione.

# DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE

## Art. 15 | Diritti dei membri

1. Ogni membro della Commissione ha diritto a:
  - a. partecipare alle attività previste dal programma annuale e a contribuire alla definizione degli obiettivi e delle modalità di lavoro del gruppo;
  - b. esprimere il proprio punto di vista in un contesto rispettoso, inclusivo e non giudicante;
  - c. accedere alle informazioni necessarie per comprendere il funzionamento di Fondazione Caritro, i suoi strumenti di programmazione, le modalità operative e gli ambiti in cui la Commissione è chiamata a contribuire con obbligo di mantenere riservate le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.
  - d. partecipare ai percorsi formativi, ai momenti di capacity building e alle attività di accompagnamento previste dalla Fondazione.
2. Fondazione Caritro prevede ulteriori forme di riconoscimento dell'impegno dei membri, quali gettoni di presenza e/o voucher formativi o altre misure coerenti con le procedure interne. Verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese autorizzate e documentate, secondo le modalità stabilite da Fondazione Caritro, con particolare attenzione agli spostamenti necessari per la partecipazione alle attività.
3. Ogni membro può presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta alla Fondazione. L'accettazione delle dimissioni può richiedere un confronto volto a favorire una transizione ordinata e responsabile.

## Art. 16 | Doveri dei membri

1. I membri partecipano alle attività con continuità, responsabilità, correttezza e spirito collaborativo. In particolare, ciascun membro si impegna a:
  - a. contribuire attivamente agli incontri, ai gruppi di lavoro e alle attività previste;
  - b. rispettare persone, ruoli, tempi e modalità di lavoro concordate, con un atteggiamento di ascolto, dialogo, collaborazione e non giudizio;
  - c. rispettare il Codice Etico e i regolamenti della Fondazione e utilizzare correttamente le informazioni e i materiali ricevuti;
  - d. comunicare tempestivamente eventuali impossibilità a partecipare alle attività programmate;
  - e. contribuire a un clima di fiducia, corresponsabilità e partecipazione effettiva.
2. La partecipazione minima richiesta è definita nel programma annuale e al fine di garantire continuità ed efficacia del percorso, non può essere inferiore al 60% delle attività programmate, salvo esigenze sopraggiunte ed impreviste.
3. La mancata partecipazione continuativa, l'assenza ingiustificata o il mancato rispetto degli impegni assunti possono determinare l'attivazione di un processo di verifica da parte della Fondazione.

## Art. 17 | Decadenza, dimissioni e sostituzione

1. La cessazione dall'incarico può avvenire per:
  - a. scadenza naturale del mandato;
  - b. dimissioni volontarie;
  - c. assenza prolungata o mancato rispetto degli impegni assunti, anche in termini di soglia minima di partecipazione di cui all'art. 16;
  - d. comportamenti gravemente non coerenti con il presente Regolamento, con il Codice Etico o con i valori della Fondazione.
2. Prima di disporre la decadenza, Fondazione Caritro promuove un momento di confronto con la persona interessata, garantendo equità, ascolto e trasparenza.
3. In caso di dimissioni, decadenza o impossibilità sopravvenuta a proseguire il mandato, Fondazione Caritro può procedere alla sostituzione del membro, attingendo alla graduatoria o agli esiti della selezione precedente, oppure attivando una nuova procedura, qualora ritenuto necessario.
4. La sostituzione è disposta al fine di garantire la continuità operativa della Commissione e la rappresentatività complessiva del gruppo.

# IMPEGNI DI FONDAZIONE CARITRO

## Art. 18 | Diritti e doveri della Fondazione

1. La Fondazione mette a disposizione, nei limiti delle risorse e delle procedure interne: un referente interno dedicato; spazi fisici — in particolare le sedi di Trento e Rovereto — e strumenti digitali adeguati; supporto organizzativo, metodologico e formativo; informazioni e documentazione utili a una partecipazione consapevole; eventuali risorse economiche per iniziative, rimborsi o riconoscimenti; occasioni di confronto con Organi, struttura e soggetti del territorio.
2. La Fondazione fornisce riscontri chiari e motivati su proposte, osservazioni e raccomandazioni, esplicitando ove possibile come sono state considerate nei processi interni.

# RISERVATEZZA, DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 19 | Riservatezza

1. I membri della Commissione sono tenuti a mantenere riservate le informazioni, i documenti e i dati di cui vengano a conoscenza nello svolgimento del proprio mandato, qualora tali informazioni non siano già pubbliche o destinate alla diffusione.
2. L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione dell'incarico.
3. Fondazione Caritro fornisce ai membri le indicazioni necessarie per distinguere le informazioni pubbliche da quelle riservate e per gestire correttamente materiali e documenti interni.

## Art. 20 | Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dei candidati e delle candidate, nonché dei membri della Commissione, avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e secondo le informative predisposte da Fondazione Caritro.
2. I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, alla nomina, al funzionamento della Commissione e allo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento.

## Art. 21 | Valutazione del funzionamento della Commissione

1. Fondazione Caritro verifica periodicamente il funzionamento della Commissione, al fine di valutarne l'efficacia, la continuità, la qualità della partecipazione e il contributo offerto ai processi della Fondazione.
2. La valutazione può avvenire attraverso momenti di confronto con i membri della Commissione, raccolta di feedback, relazioni periodiche, analisi delle attività svolte e verifica delle ricadute prodotte.
3. Gli esiti della valutazione possono essere utilizzati per aggiornare modalità operative, strumenti, calendario, supporti e forme di coinvolgimento della Commissione.

## Art. 22 | Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Comitato di Indirizzo sentito il Consiglio di Gestione.
2. Eventuali modifiche sono comunicate tempestivamente ai membri della Commissione, previa comunicazione con richiesta di parere.
3. La Commissione può formulare proposte di modifica o integrazione del presente Regolamento, che saranno valutate dagli Organi competenti della Fondazione.

## Art. 23 | Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione dal Comitato di Indirizzo sentito il Consiglio di Gestione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano lo Statuto, i regolamenti interni, il Codice Etico e le disposizioni vigenti di Fondazione Caritro.

## Art. 24 | Cause di incompatibilità

1. Sono incompatibili con il ruolo di membro della Commissione le persone che:
  - a. abbiano riportato condanne penali per reati gravi, salvi gli effetti della riabilitazione, o siano sottoposte a misure cautelari o di prevenzione;
  - b. siano politicamente esposte ai sensi del D.Lgs. 231/2007;
  - c. siano coniugi, conviventi o parenti o affini entro il secondo grado di componenti degli Organi o di dipendenti della Fondazione;
  - d. abbiano ruoli di amministrazione o direzione negli enti, associazioni o organizzazioni che intrattengono con la Fondazione rapporti continuativi in ordine alla destinazione degli interventi, secondo l'elenco, aggiornato annualmente, contenuto nel Programma Pluriennale di Attività (PPA);
  - e. si trovino comunque in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione.

